AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

ASL L'AQUILA: RIGETTATO RICORSO EX DIRETTORE SANTINI, AVEVA CHIESTO REINTEGRA INCARICO

21 Dicembre 2020



L'AQUILA – Il giudice del Lavoro del Tribunale dell'Aquila, Anna Maria Tracanna, lo scorso 16 novembre ha rigettato il ricorso presentato con i criteri dell'urgenza (ex articolo 700 codice di procedura civile) dall'ex direttore sanitario aziendale dell'Asl provinciale dell'Aquila, Simonetta Santini, a seguito dell'ordinanza adottata dal manager, Roberto Testa, lo scorso 29 giugno, con cui era stata sancita la decadenza per raggiunti limiti di età. Al suo posto come facente funzioni, dal primo luglio scorso, è stata nominata la dottoressa Sabrina Cicogna, primario del reparto di cardiologa dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila e direttore Dipartimento di Medicina.

Santini, che è direttore dell'Unità operativa complessa Laboratorio Analisi del San Salvatore, nominata il gennaio 2019, nel ricorso, aveva chiesto di dichiarare illegittima l'ordinanza e di disporre, di conseguenza, la reintegra nell'incarico precedentemente ricoperto. I legali dell'ex direttore sanitario hanno presentato appello al pronunciamento del giudice del lavoro Tracanna che nella sentenza sottolineerebbe che per l'interruzione anticipata del rapporto di lavoro sarebbe previsto il risarcimento danni e non il reintegro nell'incarico.

Tutto ruota attorno al limite del 65esimo anno di età che è alla base del provvedimento del manager Testa. Tracanna ha richiamato il contratto sottoscritto tra le parti (Asl e Santini) secondo cui "Il direttore sanitario verrà dichiarato decaduto dall'incarico in tutti i casi previsti dalla legge in vigore all'atto della sottoscrizione del presente contratto e comunque (…)", ovvero "in caso di venir meno di anche uno dei requisiti richiesti dalla legge per l'affidamento dell'incarico". Santini era stata nominata direttore sanitario nel gennaio del 2019, con un incarico triennale, dall'allora direttore generale, Rinaldo Tordera, indicato dall'allora maggioranza di centrosinistra guidata da Luciano D'Alfonso, ora senatore del Pd. La nomina, fatta a un mese dalle elezioni regionali (10 febbraio 2019), che poi sarebbero state vinte dal centrodestra di Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, ha causato polemiche politiche tra le coalizioni in campo nel consiglio regionale: i partiti di centrodestra hanno sottolineato l'inopportunità della nomina viste le elezioni imminenti. Comunque, Santini, nel marzo del 2019 in seguito alla decadenza di Tordera, fino al settembre successivo, quando è arrivato Testa, ha rivestito anche l'incarico di direttore generale facente funzioni. Nella sentenza, il giudice spiega che l'eventuale azione risarcitoria per l'interruzione del contratto

triennale deve essere perseguita con un altro procedimento. E comunque, non sarebbe previsto il reintegro. Per queste ragioni ha rigettato il ricorso d'urgenza e ha provveduto a fissare udienza di merito con decreto apposito.

Secondo il giudice, il riferimento non può che essere a quanto disposto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 502/92 laddove prevede che "il Direttore sanitario è un medico (…) che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età". Per il giudice, insomma, le parti hanno espressamente ancorato la decadenza dall'incarico ai casi previsti dalla legge in vigore all'atto della sottoscrizione del contratto, "risultando dunque del tutto irrilevanti eventuali diverse ipotesi sopravvenute di decadenza" e hanno comunque previsto la decadenza "nel caso in cui venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti dalla legge per l'affidamento dell'incarico, nel senso che hanno concordemente convenuto la permanenza, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti previsti per il conferimento dell'incarico e dunque, tra questi, anche il mancato compimento del 65esimo anno di età".

In ogni caso, il giudice ha ritenuto che non sussistono i presupposti per un ricorso d'urgenza visto che "l'eventuale danno per la dedotta "illegittimità" della decadenza dall'incarico dirigenziale è pienamente ristorabile ex post, e non già attraverso il ripristino dell'incarico, per cui la revoca, pur illegittima, resta atto negoziale idoneo a porre fine all'incarico, sicché una eventuale illecita interruzione ante tempus dell'incarico stesso potrà costituire solo fonte di responsabilità risarcitoria a carico del datore di lavoro".

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli